



COMUNE DI CUTROFIANO



Provincia di Lecce

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 147	OGGETTO: Approvazione bozza di transazione - Comune di Cutrofiano contenzioso RG. N. 4320/2017 - 967/2020
Data 23-10-2026	

L'anno duemilaventisei il giorno ventitre del mese di ottobre alle ore 13:30, nella Residenza Municipale, convocata con appositi avvisi è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei signori seguenti:

<i>Melissano Luigi</i>	<i>Sindaco</i>	<i>P</i>
<i>TARANTINI Aldo</i>	<i>Vice Sindaco</i>	<i>P</i>
<i>BANDELLO Stefano</i>	<i>Assessore</i>	<i>A</i>
<i>COLI' Maria Lucia</i>	<i>Assessore</i>	<i>A</i>
<i>BLANCO Alessandra</i>	<i>Assessore</i>	<i>P</i>

Presenti n. 3 Assenti n. 2

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale FOGGETTI MARIA ANTONIETTA.

Il Sig. Melissano Luigi, nella sua qualità di Sindaco constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

In ottemperanza all'art. 49 del D.Leg.vo N.267 del 18/08/2000, si esprimono i seguenti pareri :

Si esprime parere Favorevole in merito alla Regolarità Tecnica dell'atto

**Il Responsabile del Servizio
f.to Malorgio Tatiana Maria**

Si esprime parere Favorevole in merito alla Regolarità Contabile dell'atto

**Il Responsabile del Servizio
f.to Pagliara Andrea**

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE

- con atto di citazione in data 14.03.2017 il sig. [REDACTED] citava, innanzi al Tribunale di Lecce, il Comune di Cutrofiano ai fini dell'accertamento della responsabilità dell'Ente derivante dalla occupazione illegittima di un fondo di proprietà, chiedendo, altresì, la condanna dell'Ente al pagamento in suo favore della somma di €. 50.000,00 ovvero di altra somma accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
- con deliberazione n. 116 del 16.06.2017 la Giunta Comunale autorizzava la costituzione dell'Ente nel contenzioso promosso dal sig. [REDACTED], conferendo incarico professionale per la tutela degli interessi dell'Ente all'Avv. Prof. De Mauro Antonio;
- il giudizio di primo grado si concludeva con sentenza n. 931/2020 pubblicata il 01.04.2020, con la quale il Tribunale di Lecce all'esito del procedimento civile n. 4320/2017 R.G., rigettava la domanda attorea con condanna del sig. [REDACTED] al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Cutrofiano liquidate in euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge

DATO ATTO CHE

- in data 3 dicembre 2020 veniva notificato al legale dell'Ente, Prof. Avv. Antonio De Mauro, l'atto d'appello con il quale il sig. [REDACTED] impugnava la predetta sentenza n. 931/2020 emessa all'esito del giudizio di primo grado dal Tribunale di Lecce;
- con deliberazione n. 21 del 16.03.2021, la Giunta Comunale autorizzava il Sindaco alla costituzione nell'instaurato giudizio di appello avverso la sentenza n. 931/2020, conferendo all'uopo incarico legale all'Avv. Prof. De Mauro Antonio
- il suindicato giudizio si è concluso con sentenza del 31.10.2022, con la quale la Corte di Appello di Lecce a definizione del giudizio n. 967/2020 R.G. ha rigettato l'appello e condannato il sig. [REDACTED] al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio liquidate in euro 4.000,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario

DATO ATTO CHE

- con nota prot. n. 3669 del 15.03.2024, rimasta priva di riscontro, il Responsabile del Settore Amministrativo diffidava il sig. [REDACTED], quale parte soccombente di entrambi i gradi di giudizio e condannato al pagamento delle spese di lite, alla rifusione delle somme corrisposte dal Comune di Cutrofiano a titolo di spese di lite;
- con successiva nota prot. 15511 del 05.10.2026 il Responsabile del Settore Amministrativo, facendo seguito alla precedente nota, sollecitava il sig. [REDACTED] al pagamento degli importi dovuti al Comune di Cutrofiano, chiedendo ulteriori euro 208, 75 derivanti dal pagamento dell'avviso di liquidazione emesso dall'Agenzia delle Entrate per la registrazione della sentenza n. 1214/2022 oltre i relativi interessi legali, per un importo complessivo di euro 14.446,29;
- con nota acquisita al prot. gen. al n. 16292 del 19.10.2026 il sig. [REDACTED] ha avanzato richiesta di transazione, offrendo a tacitazione degli importi dovuti al Comune di Cutrofiano, l'importo onnicomprensivo di €. 8.000,00 a saldo e stralcio della pretesa avanzata dall'Ente rappresentando:
 - I. di essere in una situazione di grave e oggettiva difficoltà economica e di percepire unicamente una pensione mensile di circa euro 686,00 allegando all'uopo il relativo prospetto CU 2026;
 - II. di essere proprietario esclusivamente di beni immobili;
 - III. di essere disponibile a pagare l'importo di euro 8.000,00 in un'unica soluzione

RILEVATO CHE l'importo dovuto dal sig. [REDACTED] effettuati nuovamente i conteggi, risulta pari a complessivi euro 12.492,10 di cui:

- I. euro 5.836,48 (di cui euro 4.000,00 per onorari; euro 600,00 per spese generali; euro 184,00 per cpa 4% euro 1052,48 per IVA al 22%) quali spese legali relative al giudizio di primo grado riconosciute nella sentenza n. 931/2020 pubblicata il 01.04.2020, emessa dal Tribunale di Lecce all'esito del procedimento civile n. 4320/2017 R.G;
- II. euro 5.106,92 (di cui euro 3.500,00 per onorari; euro 525,00 per spese generali; euro 161,00 per cpa 4% euro 920,92 per IVA al 22%) quali spese legali relative al giudizio di secondo grado riconosciute nella sentenza della Corte di Appello di Lecce del 31.10.2022 all'esito del procedimento civile n. 967/2020 R.G
- III. euro 208,75 a titolo di rimborso somme derivanti da dell'avviso di liquidazione n. 2022/001/SC/000001214/0/002.
- IV. euro 1.339,95 a titolo di interessi legali

CONSIDERATO CHE

- ai sensi di quanto previsto dall'art. 545 c.p.c., che prevede che *"Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge"*, gli importi percepiti dal sig. [REDACTED] a titolo di pensione costituiscono somme non pignorabili ai sensi di legge, c.d. minimo vitale non pignorabile;
- l'adesione da parte dell'Ente alla proposta transattiva determinerebbe una rinuncia dello stesso alla somma di euro 4.492,10;
- i costi di avvio della procedura di pignoramento, relativi a compensi per spese legali e all'attivazione di eventuale procedura mobiliare e immobiliare (comprensivi di spese di trascrizione di pignoramenti e ipoteche) risulterebbero complessivamente maggiori a quello di euro 4.492,10

CONSIDERATE, altresì:

- l'alea e le tempistiche della procedura di esecuzione;
- la possibilità per l'Ente di addivenire a una pronta risoluzione della controversia e all'immediata disponibilità del predetto importo

DATO ATTO CHE il suindicato importo di euro 8.000,00 non si ritiene comprensivo di ulteriori e future spese di giudizio (come spese registrazione sentenza) che saranno a totale carico del sig. [REDACTED]

RAMMENTATO CHE

- l'art. 239 comma 1 lett b) del Dlgo n. 267 del 18.08.2000- *Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*, come modificato dal D.L. n. 174 del 10.10.2012 convertito nella legge n.213/2012, dispone che sulle transazioni poste in essere dalle amministrazioni pubbliche devono essere sottoposti al preventivo parere dell'Organo di revisione;
- i recenti orientamenti della magistratura contabile (Corte dei Conti Piemonte n. 345/2013) sul contenuto dell'art. 239 TUEL, evidenziano, tra l'altro, che le transazioni da sottoporsi a parere obbligatorio dell'organo di revisione sono solo quelle destinate ad essere oggetto di una decisione del Consiglio Comunale e non anche gli accordi che si concludono in determinazioni dirigenziali o atti di Giunta

RITENUTO alla luce di quanto sopra, di non dover acquisire il parere del Revisore in merito alla presente proposta di deliberazione

RICHIAMATI

- la giurisprudenza contabile in materia di transazioni, (cfr Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione del 27.04.2010/806), che *impone all'ente di ponderare attentamente la sussistenza dei presupposti per procedere alla stipula del negozio transattivo e impone all'amministrazione di valutare la fondatezza della pretesa giuridica vantata dal privato nei confronti dell'ente locale medesimo, nonché che secondo criteri strettamente civilistici, la funzione economico-sociale (rectius, la causa) del negozio transattivo va ravvisata nella cessazione o nella prevenzione di una lite mediante "reciproche concessioni"*;
- l'art. 1965 c.c. che dispone che *"la transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro"*

DATO ATTO CHE

- come precisato dalla giurisprudenza della Corte dei Conti (cfr Corte dei Conti Lombardia delibera 108/2018), il presupposto per il ricorso all'accordo transattivo è il principio secondo il quale *"la scelta se proseguire un giudizio o addivenire ad una transazione è la concreta delimitazione dell'oggetto della stessa spetta all'Amministrazione nell'ambito dello svolgimento della ordinaria attività amministrativa e come tutte le scelte discrezionali"*

non è soggetta a sindacato giurisdizionale, se non nei limiti della rispondenza delle stesse a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento, ai quali deve ispirarsi l'azione amministrativa";

- uno degli elementi che l'ente deve considerare è la convenienza economica della transazione in relazione all'incertezza del giudizio, che deve essere valutata in relazione alla natura delle pretese, alla chiarezza della situazione normativa ed alla presenza di eventuali orientamenti giurisprudenziali

CONSIDERATO CHE, alla luce dei suddetti principi e considerazioni, di dover procedere alla risoluzione transattiva dell'insorgenza controversia

RITENUTO, pertanto, in ragione delle considerazioni esposte di aderire alla proposta transattiva formulata dal sig. [REDACTED] con nota prot. n. 16292 del 19.10.2026 e di accettare l'importo di euro 8.000,00 a tacitazione degli importi dovuti all'Ente in esecuzione della sentenza n. 931/2020 emessa dal Tribunale di Lecce e della sentenza della Corte di Appello di Lecce del 31.10.2022 emessa all'esito del procedimento civile n. 967/2020 R.G

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili di servizio ai sensi dell'art.49 della legge n° 267/2000;

VISTI:

- il vigente Statuto comunale;
- il Dlgs n. 267 del 18 agosto 2000- *Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*;

Tutto ciò premesso e considerato

Con voti favorevoli unanimi resi nei modi e forme di legge

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento
2. **DI PRENDERE ATTO** della nota prot. n. 16292 del 19.10.2026 con la quale il sig. [REDACTED] ha avanzato richiesta di transazione, offrendo all'Ente l'importo di €. 8.000,00 a saldo e stralcio degli importi dovuti all'Ente in esecuzione della sentenza n. 931/2020 pubblicata il 01.04.2020, emessa dal Tribunale di Lecce e della sentenza della Corte di Appello di Lecce del 31.10.2022 all'esito del procedimento civile n. 967/2020 R.G, richiesti dall'Ente con note prot. n. 3669 del 15.03.2024 e n. 15511 del 05.10.2026
3. **DI ADERIRE** alla proposta transattiva formulata dal sig. [REDACTED] con nota prot. n. 16292 del 19.10.2026 e di accettare l'importo di euro 8.000,00 a tacitazione degli importi dovuti all'Ente in esecuzione della sentenza n. 931/2020 emessa dal Tribunale di Lecce e della sentenza n. della Corte di Appello di Lecce del 31.10.2022 all'esito del procedimento civile n. 967/2020 R.G richiesti con note prot. n. 3669 del 15.03.2024 e n. 15511 del 05.10.2026
4. **DI APPROVARE** lo schema di atto di transazione allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, volto a disciplinare i rapporti tra il Comune di Cutrofiano e il sig. [REDACTED]
5. **DI STABILIRE CHE**, con la sottoscrizione dell'atto di transazione, le parti convengono di definire bonariamente la vicenda di che trattasi, mediante riconoscimento della complessiva somma di €. 8.000,00 da parte del sig. [REDACTED]
6. **DI DARE ATTO CHE** il suindicato importo di euro 8.000,00 non si ritiene comprensivo di ulteriori spese di giudizio (come spese registrazione sentenza) che saranno a totale carico del sig. [REDACTED]
7. **DI AUTORIZZARE** il Responsabile del Settore Amministrativo alla sottoscrizione dell'atto di transazione approvato con il presente provvedimento
8. **DI DICHIARARE**, con separata ed unanime votazione favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D. Lgs n. 267/2000.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
Melissano Luigi

Firmato digitalmente da: Luigi Melissano
Limitazioni d'uso: Explicit Text:
Data: 30/10/2026 11:42:50

Il Segretario Comunale
FOGGETTI MARIA ANTONIETTA

Firmato digitalmente da: FOGGETTI
MARIA ANTONIETTA
Data: 30/10/2026 11:49:51